

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1704)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 1981 (V. Stampato n. 919)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 gennaio 1982

**Trattamento giuridico ed economico dei cappellani
degli istituti di prevenzione e di pena**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani.

Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323.

Art. 2.

Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti.

Art. 3.

Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) godimento dei diritti politici;
- 3) buona condotta;
- 4) sana costituzione fisica;
- 5) età non superiore ad anni sessanta.

Art. 4.

L'incarico ai cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il parere dell'ispettore dei cappellani e del competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e previo nulla osta dell'ordinario diocesano.

Se l'incarico riguarda un istituto per minorenni il parere dell'ispettore distrettuale è sostituito da quello del competente direttore del Centro rieducazione minorenni.

L'incarico all'ispettore dei cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della competente autorità ecclesiastica.

Art. 5.

I cappellani esercitano le attività previste dal primo comma dell'articolo 1 di intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto.

I cappellani esplicano inoltre tutte le altre attribuzioni ad essi conferite dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivo regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti:

- 1) richiamo;
- 2) dichiarazione di biasimo;
- 3) esonero dall'incarico.

Il richiamo consiste in una esortazione rivolta al cappellano che non espleta le sue attività con assiduità ed impegno.

La dichiarazione di biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell'istituto.

L'esonero dall'incarico consiste nella cessazione del rapporto ed è applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da cui scaturisce grave pregiudizio per l'istituto o per l'Amministrazione.

Art. 7.

Il direttore dell'istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar luogo alla sanzione del richiamo, ne fa segnalazione all'ispettore dei cappellani, il quale provvede dandone comunicazione al Ministero ed all'ispettore distrettuale.

Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'infrazione possa essere colpita con la sanzione della dichiarazione di biasimo o dell'esonero dall'incarico, ne fa rapporto all'ispettore distrettuale, dandone comunicazione all'ispettore dei cappellani.

L'ispettore distrettuale procede all'istruttoria, contestando gli addebiti all'interessato, il quale ha il termine di giorni quindici per presentare eventuali giustificazioni.

Conclusa l'istruttoria nel termine di giorni sessanta, se ritiene l'addebito infondato, provvede all'archiviazione. Se ritiene di infliggere la sanzione della dichiarazione di biasimo, vi provvede con atto motivato, comunicato per iscritto all'interessato, tramite il direttore dell'istituto, nonchè al Ministero ed all'ispettore dei cappellani. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, en-

tro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena il quale decide, in via definitiva, con decreto motivato, sentito l'ispettore dei cappellani.

Nell'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 6 rimette gli atti, per l'applicazione della sanzione dell'esonero dall'incarico, al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che, nei successivi trenta giorni, li inoltra alla commissione di disciplina.

Art. 8.

La commissione di disciplina è nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello, addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a primo dirigente e dall'ispettore dei cappellani.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 9.

Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.

La commissione, conclusa la trattazione orale, propone, con deliberazione motivata, il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

Il Ministro provvede con decreto a dichiarare il proscioglimento o a infliggere

la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre, con provvedimento motivato, in modo più favorevole all'incolpato.

Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato e all'ordinario diocesano tramite l'ispettore dei cappellani.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano trascorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

Il cappellano prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennità di missione.

Art. 10.

Il cappellano, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico con provvedimento del direttore dell'istituto.

Il cappellano può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:

a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;

b) a procedimento disciplinare per infrazione di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro venti giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

La sospensione di cui al precedente comma è disposta, con decreto motivato, dal Ministro di grazia e giustizia.

Durante il periodo della sospensione cautelare al cappellano non compete alcun assegno.

Art. 11.

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il cappellano non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il cappellano ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del cappellano procedimento disciplinare.

Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro trenta giorni dalla data in cui il cappellano abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tale caso il cappellano ha diritto agli assegni non percepiti.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un provvedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'articolo 3. Il sostituto è nominato, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del Centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo articolo 13.

Art. 12.

Il cappellano cessa dall'incarico a seguito del ritiro del nulla osta da parte dell'ordinario diocesano.

Cessa altresì dall'incarico quando circostanze anche a lui non imputabili rendano la sua persona incompatibile con la comunità penitenziaria.

La cessazione dell'incarico è disposta con decreto del Ministro.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma il provvedimento è adottato su proposta del capo del personale, il quale deve sentire l'interessato e l'ispettore dei cappellani, che possono presentare osservazioni scritte nel termine di dieci giorni.

Art. 13.

Il cappellano può assentarsi dal servizio per trenta giorni l'anno, previa autorizzazione del direttore.

Il cappellano può, inoltre, in caso di documentata infermità, essere autorizzato dall'ispettore distrettuale ad assentarsi dal servizio per un periodo complessivo non superiore a due mesi.

Durante tali assenze egli conserva il normale trattamento economico ed è sostituito, quando nell'istituto non presta servizio altro cappellano, da un sacerdote da lui indicato e gradito all'Amministrazione. Il sostituto è retribuito dall'Amministrazione con un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.

Art. 14.

Il cappellano può essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, con perdita del trattamento economico, nei seguenti casi:

a) per infermità documentata che comporti una assenza di durata superiore a mesi due e fino ad un massimo di mesi dieci;

b) per motivi di carattere pastorale, privati e di studio per un periodo massimo di tre mesi.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro di grazia e giustizia e, nel caso di cui alla lettera *b*), previo parere dell'ispettore distrettuale e dell'ispettore dei cappellani.

La durata complessiva delle assenze per i motivi di cui alle lettere *a*) e *b*) non può superare in ogni caso dodici mesi nel quinquennio. Superato tale termine, il cappellano viene dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Ministro.

Per la sostituzione del cappellano si applicano le norme previste dall'articolo 13.

Art. 15.

I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuoterà per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207.

All'ispettore dei cappellani è attribuito un assegno annuo lordo di lire 2.016.000. Tale assegno, se l'ispettore dei cappellani non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 4.486.440.

L'indennità mensile supplementare prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 391, compete ai cappellani in servizio negli istituti indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge nelle misure rispettivamente di lire 90.000, 60.000 e 40.000.

Le tabelle prevedute dal comma precedente possono essere modificate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

All'ispettore dei cappellani compete la indennità supplementare mensile di lire 100.000 e, durante il periodo di missione, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con ex coefficiente 630.

Art. 17.

Sono abrogate, per quanto riguarda i cappellani, le norme previste dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 18.

Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, purchè iscritti nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è corrisposto un compenso orario da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Art. 19.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.414.826.908 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2088 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A LIRE 90.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
1	Asinara	Casa lavoro all'aperto	2
2	Aversa	Ospedale psichiatrico giudiziario	2
3	Barcellona	Ospedale psichiatrico giudiziario	2
4	Bari	Casa circondariale	2
5	Capraia	Casa lavoro all'aperto	1
6	Genova	Casa circondariale	2
7	Gorgona	Casa lavoro all'aperto	1
8	Mamone	Casa lavoro all'aperto	1
9	Milano	Casa circondariale	3
10	Napoli	Casa circondariale	5
11	Napoli	Ospedale psichiatrico giudiziario	1
12	Napoli	Istituto rieducazione maschile « Filangieri »	2
13	Palermo	Casa circondariale	3
14	Palermo	Istituto rieducazione maschile	1
15	Pianosa	Stabilimenti penali	2
16	Porto Azzurro	Stabilimenti penali	1
17	Roma Rebibbia	Casa circondariale maschile	3
18	Roma Regina Coeli	Casa circondariale maschile	5
19	Roma	Istituto osservazione maschile « Casal de' Marmi »	1
20	Torino	Casa circondariale	2
21	Roma	Cappellani addetti all'ispettorato	4

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B LIRE 60.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
1	Alessandria	Casa reclusione	1
2	Alghero	Casa reclusione	1
3	Arbus	Casa lavoro all'aperto	1
4	Avellino	Casa circondariale e casa reclusione	1
5	Augusta	Casa reclusione	1
6	Bologna	Casa circondariale	2
7	Brescia	Casa circondariale	1
8	Brindisi	Casa circondariale	1
9	Cagliari	Casa circondariale	1
10	Caltanissetta	Casa circondariale	1
11	Catania	Casa circondariale	1
12	Civitavecchia	Casa minorati fisici	1
13	Cuneo	Casa circondariale	1
14	Favignana	Casa reclusione	1
15	Firenze	Casa circondariale	2
16	Firenze	Casa reclusione maschile	1
17	Firenze	Casa reclusione femminile	1
18	Fossano	Casa reclusione	1
19	Fossombrone	Casa minorati fisici	1
20	Isili	Casa lavoro all'aperto	1
21	Lecce	Casa circondariale	1
22	Lecce	Casa reclusione	1
23	Lucca	Casa reclusione e casa circondariale	1
24	Massa	Stabilimento penale	1
25	Messina	Casa circondariale	1
26	Montelupo Fiorentino	Ospedale psichiatrico giudiziario	1

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B LIRE 60.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
27	Noto	Casa reclusione	1
28	Nuoro	Casa circondariale e casa reclusione	1
29	Padova	Casa reclusione	1
30	Paliano	Sanatorio giudiziario	1
31	Parma	Casa minorati fisici	1
32	Perugia	Casa reclusione	2
33	Pisa	Casa circondariale e casa minorati fisici	1
34	Potenza	Casa circondariale	1
35	Procida	Casa reclusione	1
36	Pescara	Casa circondariale	1
37	Reggio Calabria	Casa circondariale sezione minori	1
38	Reggio Emilia	Ospedale psichiatrico giudiziario	1
39	Salerno	Casa circondariale	1
40	San Gimignano	Casa reclusione	1
41	Saluzzo	Casa circondariale e casa reclusione	1
42	Santa Maria Capua V.	Casa circondariale	1
43	Sassari	Casa circondariale	1
44	Spoletto	Casa reclusione	1
45	Sulmona	Casa reclusione	1
46	Taranto	Casa circondariale	1
47	Trani	Casa circondariale	1
48	Trapani	Casa circondariale	1
49	Treviso	Casa circondariale e sezione minorati fisici	1
50	Trieste	Casa circondariale	1

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B LIRE 60.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
51	Turi	Casa circondariale e casa minorati fisici	2
52	Udine	Casa circondariale	1
53	Venezia	Casa circondariale maschile	2
54	Venezia	Casa circondariale femminile	1
55	Verona	Casa circondariale	1
56	Viterbo	Casa circondariale e casa reclusione	1
57	Volterra	Casa reclusione	1
58	Bari	Istituto osservazione maschile	1
59	Bologna	Istituto osservazione maschile	1
60	Boscomarengo	Istituto rieducazione maschile	1
61	Cagliari	Istituto rieducazione maschile	1
62	Catania	Istituto osservazione maschile	1
63	Firenze	Istituto rieducazione maschile. Prigione scuola. Riformatorio giudiziario	3
64	Lecce	Istituto rieducazione maschile	1
65	Milano	Istituto rieducazione maschile « Beccaria »	1
66	Pesaro	Prigione scuola e riformatorio giudiziario	1
67	Santa Maria Capua V.	Istituto di osservazione maschile - Sezione riformatorio giudiziario	1
68	Torino	Istituto osservazione maschile « F. Aporti »	1

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
1	Acireale	Prigione scuola	1
2	Acqui Terme	Casa circondariale	1
3	Agrigento	Casa circondariale	1
4	Airola	Istituto rieducazione femminile	1
5	Alba	Casa circondariale	1
6	Alessandria	Casa circondariale	1
7	Ancona-Iesi	Casa circondariale e casa reclusione	1
8	Aosta	Casa circondariale	1
9	Arezzo	Casa circondariale	1
10	Ariano Irpino	Casa circondariale	1
11	Ascoli Piceno	Casa circondariale	1
12	Asti	Casa circondariale	1
13	Avezzano	Casa circondariale	1
14	Avigliano	Istituto rieducazione maschile	1
15	Bassano del Grappa	Casa circondariale	1
16	Belluno	Casa circondariale	1
17	Benevento	Casa circondariale	1
18	Bergamo	Casa circondariale	1
19	Biella	Casa circondariale	1
20	Bolzano	Casa circondariale	1
21	Boscomarengo	Istituto rieducazione maschile	1
22	Busto Arsizio	Casa circondariale	1
23	Cairo Montenotte	Scuola agenti di custodia	1
24	Caltagirone	Casa circondariale	1
25	Campobasso	Casa circondariale	1
26	Casal Monferrato	Casa circondariale	1
27	Caserta	Casa circondariale femminile	1

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
28	Cassino	Casa circondariale	1
29	Castelfranco Emilia . . .	Casa lavoro uomini	1
30	Castiglione delle Stiviere	Istituto rieducazione maschile	1
31	Castrovillari	Casa circondariale	1
32	Catanzaro	Casa circondariale	1
33	Catanzaro	Istituto rieducazione maschile	1
34	Chiavari	Casa circondariale	1
35	Chieti	Casa circondariale	1
36	Cinquefrondi	Casa circondariale	1
37	Cittanova	Casa circondariale	1
38	Civitavecchia	Casa circondariale	1
39	Como	Casa circondariale	1
40	Cosenza	Casa circondariale	1
41	Crema	Casa circondariale	1
42	Cremona	Casa circondariale	1
43	Crotone	Casa circondariale	1
44	Eboli	Istituto rieducazione maschile	1
45	Enna	Casa circondariale	1
46	Fermo	Casa circondariale	1
47	Ferrara	Casa circondariale	1
48	Foggia	Casa circondariale	1
49	Forlì	Casa circondariale	1
50	Forlì	Prigione scuola	1
51	Frosinone	Casa circondariale	1
52	Genova Ponte D.	Istituto rieducazione maschile	1
53	Gorizia	Casa circondariale	1
54	Grosseto	Casa circondariale	1

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
55	Imperia	Casa circondariale	1
56	Isernia	Casa circondariale	1
57	Lanciano	Casa circondariale	1
58	Lanusei	Casa circondariale	1
59	Lagonegro	Casa circondariale	1
60	Lamezia Terme	Casa circondariale	1
61	L'Aquila	Casa circondariale	1
62	L'Aquila	Prigione scuola	2
63	La Spezia	Casa circondariale	1
64	Larino	Casa circondariale	1
65	Latina	Casa circondariale	1
66	Lecco	Casa circondariale	1
67	Livorno	Casa circondariale	1
68	Lonate Pozzolo	Casa lavoro all'aperto	1
69	Locri	Casa circondariale	1
70	Lodi	Casa circondariale	1
71	Lucera	Casa circondariale	2
72	Macerata	Casa circondariale	1
73	Mantova	Casa circondariale	1
74	Marsala	Casa circondariale	1
75	Matera	Casa circondariale	1
76	Melfi	Casa circondariale	1
77	Mistretta	Casa circondariale	1
78	Modena	Casa circondariale	1
79	Modica	Casa circondariale	1
80	Mondovì	Casa circondariale	1
81	Montepulciano	Casa circondariale	1

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
82	Monza	Casa circondariale	1
83	Nicosia	Casa circondariale	1
84	Nisida	Istituto rieducazione maschile	1
85	Novara	Casa circondariale	1
86	Novi Ligure	Casa circondariale	1
87	Oristano	Casa circondariale	1
88	Orvieto	Stabilimento di riadattamento sociale	1
89	Padova	Casa circondariale	1
90	Palermo	Casa circondariale femminile	1
91	Palmi	Casa circondariale	1
92	Parma	Casa circondariale	1
93	Parma	Scuola agenti di custodia	1
94	Patti	Casa circondariale	1
95	Pavia	Casa circondariale	1
96	Pesaro	Casa circondariale	1
97	Piacenza	Casa circondariale	1
98	Pinerolo	Casa circondariale	1
99	Pistoia	Casa circondariale	1
100	Pordenone	Casa circondariale	1
101	Portici	Scuola militare agenti di custodia	1
102	Pozzuoli	Casa circondariale femminile	1
103	Ragusa	Casa circondariale	1
104	Ravenna	Casa circondariale	1
105	Reggio Calabria	Casa circondariale	1
106	Reggio Emilia	Casa circondariale	1
107	Rieti	Casa circondariale	1

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
108	Rimini	Casa circondariale	1
109	Roma Rebibbia	Casa circondariale femminile	3
110	Roma Rebibbia	Casa reclusione	1
111	Rossano	Casa circondariale	1
112	Rovereto	Casa circondariale	1
113	Sala Consilina	Casa circondariale	1
114	San Cataldo	Istituto rieducazione maschile	1
115	San Remo	Casa circondariale	1
116	San Severo	Casa circondariale	1
117	Sant'Angelo dei L.	Casa circondariale	1
118	Saliceta S. Giuliano	Casa reclusione	1
119	Savona	Casa circondariale	1
120	Sciacca	Casa circondariale	1
121	Siena	Casa circondariale	1
122	Siracusa	Casa circondariale	1
123	Sondrio	Casa circondariale	1
124	Soriano nel Cimino	Casa lavoro uomini	1
125	Sulmona	Casa circondariale	1
126	Tempio Pausania	Casa circondariale	1
127	Teramo	Casa circondariale	1
128	Termini Imerese	Casa circondariale	1
129	Terni	Casa circondariale	1
130	Tivoli	Istituto rieducazione maschile « N. Tommaseo »	2
131	Tolmezzo	Casa circondariale	1
132	Tortona	Casa circondariale	1
133	Trani	Casa circondariale	1

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
134	Trento	Casa circondariale	1
135	Urbino	Casa circondariale	1
136	Urbino	Istituto rieducazione maschile	1
137	Vallo della Lucania . .	Casa circondariale	1
138	Varese	Casa circondariale	1
139	Rovigo	Casa circondariale	1
140	Vasto	Casa circondariale	1
141	Velletri	Casa circondariale	1
142	Venezia	Casa circondariale	1
143	Venezia	Istituto osservazione maschile	1
144	Verbania	Casa circondariale	1
145	Vibo Valentia	Casa circondariale	1
146	Vicenza	Casa circondariale	1
147	Vigevano	Casa circondariale	1
148	Voghera	Casa circondariale	1
149	Vercelli	Casa circondariale	1